



Riserva Naturale Orientata  
Fontanili di Corte Valle Re

---

**REGOLAMENTO  
DELLA RISERVA**

Anno 2024

## SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Generalità	3
Art. 2 - Finalità, efficacia e validità del Regolamento	3
Art. 3 - Rapporti con i Piani, Programmi e Regolamenti degli Enti pubblici	4
CAPO II - TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE	5
Art. 4 - Tutela del patrimonio geologico e geomorfologico	5
Art. 5 - Tutela delle risorse idriche	5
Art. 6 - Tutela della flora e della vegetazione	6
Art. 7 - Tutela della fauna	7
Art. 8 - Tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario	8
CAPO III - DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E DEGLI USI	9
Art. 9 - Gestione delle aree boscate	9
Art. 10 - Disposizioni per la raccolta dei prodotti del sottobosco	9
Art. 11 - Disposizioni per le attività agricole, agro-zootecniche e la pastorizia	9
Art. 12 - Disciplina degli interventi edilizi e di trasformazione del territorio	10
Art. 13 - Disciplina delle reti ed impianti tecnologici e delle infrastrutture per l'urbanizzazione	11
CAPO IV - ATTIVITÀ DI FRUIZIONE DELLA RISERVA	12
Art. 14 - Attrezzature e spazi per la gestione e la fruizione della Riserva	12
Art. 15 - Disposizioni generali per le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici	12
Art. 16 - Disciplina dell'accesso con mezzi motorizzati	13
Art. 17 - Disciplina dell'accesso pedonale e con mezzi non motorizzati	14
Art. 18 - Segnaletica e attività di carattere informativo	14
Art. 19 - Attività di studio e ricerca e attività di educazione ambientale	15
CAPO V - OPERE E INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA	15
Art. 20 - Obiettivi per la valorizzazione, la conservazione ed il ripristino ambientale e paesaggistico del territorio della Riserva	15
Art. 21 - Individuazione aree e beni da acquisire alla proprietà pubblica	15
CAPO VI - GESTIONE DELLA RISERVA	16
Art. 22 - Ente di gestione	16
Art. 23 - Disciplina per il rilascio del parere di conformità	16
Art. 24 - Disciplina per il rilascio del nulla-osta e procedura di comunicazione	16
Art. 25 - Criteri e parametri per gli indennizzi	19
Art. 26 - Sorveglianza territoriale	20
Art. 27 - Sanzioni amministrative	20

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	22
Art. 28 - Disposizioni finali e transitorie	22
ALLEGATI	23
Allegato 1 – Inquadramento territoriale	24
Allegato 2 – Specie vegetali di interesse conservazionistico	25
Allegato 3 – Carta dell’accessibilità e della fruizione	26
Allegato 4 – Modulo per istanza di rilascio del nulla-osta	27
Allegato 5 – Modulo per invio di comunicazione	29

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Generalità**

1. La Riserva Naturale Orientata Fontanili di Corte Valle Re (di seguito indicata come Riserva), istituita dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 893 del 27 febbraio 1992, in BUR n. 71 del 24 giugno 1992, si estende su una superficie di 37 ettari nel territorio del comune di Campegine (RE).
2. Ente di gestione della Riserva, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano), è l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (di seguito Ente di gestione). Per l'esercizio di alcune funzioni gestionali, come previsto dall'art. 44 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000) e ss.mm.ii., l'Ente di gestione, attraverso apposita convenzione, può avvalersi del Comune di Campegine (di seguito Comune).
3. La Riserva è interamente inclusa nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT4030007 "Fontanili di Corte Valle Re" (di seguito Sito Rete Natura 2000), istituita inizialmente come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) con DM del 3 aprile 2000 (Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE), successivamente convertito in Zona Speciale di Conservazione (ZSC) con DM del 13 marzo 2019 (Designazione di 116 zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna).
4. La Provincia di Reggio Emilia, in applicazione dell'art. 46 della L.R. 6/2005, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 47 del 23 febbraio 2012, ha approvato un primo regolamento della Riserva, al fine di disciplinare le attività consentite e quelle vietate, l'accesso al pubblico, le modalità autorizzative ed attuative per garantire e promuovere, anche in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e storico-culturale. A seguito dell'approvazione da parte della Provincia di Reggio Emilia delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 presenti sul territorio provinciale (Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 29 maggio 2014), la Provincia di Reggio Emilia, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 119 del 10 giugno 2014, ha approvato alcune modifiche e integrazioni al Regolamento per adeguarlo ai citati documenti normativi.

### **Art. 2 - Finalità, efficacia e validità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento della Riserva Naturale Orientata Fontanili di Corte Valle Re (di seguito Regolamento) costituisce un aggiornamento del precedente documento regolamentare (Deliberazione della Giunta Provinciale n. 47 del 23 febbraio 2012 e successive modifiche e integrazioni apportate dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 119 del 10 giugno 2014) in ragione delle modifiche normative intervenute in materia ambientale e urbanistica, in particolare la L.R. 24/2011 e ss.mm.ii., la L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e ss.mm.ii. e la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio) e ss.mm.ii.
2. Il Regolamento, in quanto strumento di carattere gestionale e regolamentare, in conformità alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 893 del 27 febbraio 1992 di istituzione della Riserva, persegue le seguenti finalità:
  - a) assicurare la protezione e la conservazione degli ambienti naturali e seminaturali con particolare riferimento al sistema delle risorgive, delle relative aste di deflusso e del reticolo idrografico da esso generato, alle forme di vegetazione ed alla fauna ad esso associate;

- b) assicurare la protezione dei fattori morfologici, idraulici, fisici, chimici e biologici che generano e sostengono tale sistema;
  - c) tutelare le particolari forme di vegetazione, la fauna e gli ecosistemi sia terrestri che acquatici associati ai fontanili;
  - d) tutelare le caratteristiche del paesaggio e promuoverne la riqualificazione;
  - e) promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l'educazione ambientale;
  - f) promuovere interventi di riqualificazione e restauro al fine di garantire la conservazione della diversità ambientale ed un equilibrato funzionamento degli ecosistemi; promuovere inoltre la ricostruzione di ambienti naturali scomparsi;
  - g) promuovere la conoscenza dei fenomeni naturali ed i principi della loro conservazione attraverso una fruizione del territorio nelle forme e nei modi compatibili.
3. Ai sensi dell'art. 46, comma 2, della L.R. 6/2005, il Regolamento, sulla base di una adeguata analisi territoriale e ambientale, disciplina le attività consentite e le relative modalità attuative, disciplina l'accesso del pubblico, fissa i criteri ed i parametri degli indennizzi, indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica, indica le opere e gli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino ambientale del territorio.
  4. Qualora non diversamente specificato, le disposizioni previste nei seguenti articoli si applicano all'intero territorio della Riserva (Allegato 1).
  5. Il Regolamento è sottoposto a revisioni da parte dell'Ente di gestione a seguito del cambiamento del quadro normativo di riferimento o di approfondimenti conoscitivi e di esigenze derivanti dall'emergere di nuove problematiche e sensibilità o nuovi approcci culturali e scientifici.

### **Art. 3 - Rapporti con i Piani, Programmi e Regolamenti degli Enti pubblici**

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L.R. 6/2005 i Piani ed i Regolamenti, nonché le loro varianti, di competenza degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della medesima Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di gestione.
2. Le analisi territoriali, riconducibili al territorio della Riserva, contenute nei Piani, Programmi e Regolamenti regionali, provinciali e comunali costituiscono un riferimento per la definizione e aggiornamento dei contenuti del Regolamento della Riserva.
3. Sono fatte salve le Misure Generali di Conservazione e le Misure Specifiche di Conservazione del Sito Rete Natura 2000 approvate dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 e modificate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1147 del 16 luglio 2018, nonché le eventuali successive modifiche e integrazioni.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, hanno piena efficacia anche nel territorio della Riserva le norme regolamentari statali, regionali, provinciali e comunali vigenti.

## **CAPO II - TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE**

### **Art. 4 - Tutela del patrimonio geologico e geomorfologico**

1. Costituiscono emergenze geologiche e geomorfologiche oggetto di tutela tutti gli aspetti di diversità geologica e morfologica che rappresentano il sistema delle risorgive e dei fontanili e l'annessa rete di scolo.
2. Nelle parti di territorio caratterizzate dalle risorgive, dalle teste e dalle aste di scolo dei fontanili è vietato qualsiasi intervento e opera di trasformazione del suolo e di alterazione della loro naturale morfologia, fatti salvi gli interventi finalizzati al mantenimento o ripristino del sistema fontanile stesso.
3. È vietato raccogliere ed asportare minerali, rocce, fossili e terriccio anche se in superficie.

### **Art. 5 - Tutela delle risorse idriche**

1. Ai fini della tutela quali-quantitativa della risorsa idrica è vietato:
  - a) immettere nei corpi idrici, in conformità alla legislazione vigente, reflui non depurati, nonché il deposito, l'abbandono e lo scarico di qualsiasi materiale;
  - b) effettuare derivazioni o captazioni idriche, fatte salve quelle finalizzate al mantenimento o ripristino di condizioni ambientali favorevoli alla flora e fauna o per esigenze legate al mantenimento del sistema fontanile. Le derivazioni e le utilizzazioni idriche gestite dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale sono da ritenersi esonerate dal divieto purché vengano eseguite nel rispetto delle esigenze di conservazione dell'equilibrio ecosistemico, garantendo un Deflusso Minimo Vitale secondo le disposizioni legislative vigenti e tale da garantire la sopravvivenza delle specie vegetali e animali presenti nel corso d'acqua;
  - c) modificare il naturale scorrimento dell'acqua fatti salvi interventi per la funzionalità idraulica e interventi di difesa da incendi autorizzati dagli enti competenti e previa autorizzazione dell'Ente di gestione.
  - d) coprire o tombinare dei corsi d'acqua, fatti salvi casi dettati da ragioni di tutela di pubblica incolumità, ove sia dimostrata l'impossibilità di intervenire con altri sistemi o mezzi, e il tombinamento di canali ad esclusivo uso irriguo per esigenze agricole, limitatamente al tratto necessario a garantire l'accesso agli appezzamenti coltivati.
  - e) praticare attività agricole che prevedano pratiche compromissorie delle caratteristiche e delle qualità fisiche, chimiche e biologiche dei fontanili, quali l'utilizzo degli effluenti di allevamento o l'uso sistematico di pesticidi, fitofarmaci e fertilizzanti di sintesi.
2. Al fine di tutelare i corpi idrici, devono essere promossi interventi per il mantenimento e/o la realizzazione di fasce tampone rispetto alle aree coltivate limitrofe.
3. L'atto istitutivo della Riserva garantisce che il Consorzio di Bonifica Emilia Centrale svolga le proprie funzioni, quali la gestione e la manutenzione degli impianti idraulici, dei canali irrigui, promiscui e scolanti, e delle opere di bonifica ricompresi nel perimetro dell'Area protetta. L'Ente di gestione ed il Consorzio di Bonifica Emilia Centrale attiveranno tutti gli strumenti necessari, ivi compresi accordi convenzionati, per regolare i rapporti con l'obiettivo di contemperare le esigenze di gestione della Riserva con quelle di gestione degli impianti, dei canali irrigui, promiscui e scolanti e delle opere di bonifica, nel rispetto delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.
4. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua in gestione al Consorzio di Bonifica dell'Emilia-Centrale (es. sfalci, dragaggi, ecc.) dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme del presente Regolamento e delle Misure Generali di Conservazione e delle Misure Specifiche di Conservazione del Sito Rete Natura 2000;

5. Il Consorzio di Bonifica Emilia Centrale può predisporre un piano-programma annuale degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da sottoporre a parere di conformità dell'Ente di gestione, all'interno del quale vengano designati gli interventi da non sottoporre ad autorizzazione, ovvero quelli che per particolare complessità necessitano di ulteriori approfondimenti progettuali da sottoporre a preventiva autorizzazione dell'Ente di gestione.

#### **Art. 6 - Tutela della flora e della vegetazione**

1. Il presente Regolamento si pone l'obiettivo della conservazione, valorizzazione e costante monitoraggio della flora spontanea ed in particolare delle specie vegetali di interesse conservazionistico (Allegato 2) e delle fitocenosi che le ospitano.
2. Al fine di tutelare il patrimonio floristico e vegetazionale della Riserva ed in particolar modo le specie e le fitocenosi igrofile caratteristiche del sistema dei fontanili, sono vietati:
  - a) la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera; ai soli fini di studio e ricerca scientifica, compatibilmente con le esigenze di conservazione naturalistica, l'Ente di gestione può autorizzarne la raccolta. Quanto sopra non si applica per le normali attività agricole e selvicolturali e di manutenzione della rete infrastrutturale e delle pertinenze degli edifici ad uso abitativo o produttivo e impianti tecnologici, nonché per interventi e attività autorizzati dall'Ente di gestione.
  - b) il taglio e la capitozzatura di alberi e arbusti ad esclusione degli interventi a scopo naturalistico e fitosanitario, nonché quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete infrastrutturale e delle piante ubicate nelle pertinenze degli edifici. Fatte salve le normali pratiche agricole e zootecniche tali interventi potranno essere effettuati per particolari esigenze funzionali alle aziende agricole esistenti soltanto previa autorizzazione dell'Ente di gestione;
  - c) il taglio di alberi soggetti a morte naturale o seccagginosi, salvo casi in cui sia messa a rischio l'incolumità pubblica o si tratti di interventi puntiformi ritenuti necessari dall'Ente di gestione; in tali casi gli alberi tagliati saranno lasciati al suolo per consentire l'incremento della necromassa legnosa;
  - d) la raccolta e l'asportazione di rami e tronchi abbattuti per cause naturali, soprattutto se marcescenti e il taglio di alberi morti in piedi, fatti salvi motivi di pubblica incolumità e di rischio idraulico, o per particolari esigenze funzionali alle aziende agricole esistenti previa autorizzazione dell'Ente di gestione;
  - e) l'introduzione volontaria di specie vegetali non appartenenti alla flora autoctona, sia in forma di semi, bulbi, rizomi o parti atte alla riproduzione vegetativa, sia di piante adulte. Tale disposizione non si applica per le normali attività agricole.
3. È consentito, previa autorizzazione dell'Ente di gestione, asportare specie vegetali non autoctone, in particolare specie avventizie e potenzialmente invasive, al fine di controllarne la loro possibile espansione e per esigenze di riqualificazione ambientale.
4. L'Ente di gestione provvede, attraverso l'attuazione di specifici progetti/interventi, al mantenimento e/o miglioramento, anche attraverso interventi di reintroduzione di specie scomparse, del corteggio floristico-vegetazionale della Riserva con particolare attenzione alle specie di interesse conservazionistico (Allegato 2) e alle cenosi caratteristiche dell'ambiente idro-igrofilo.
5. L'Ente di gestione può stipulare convenzioni o accordi con i proprietari o conduttori dei fondi ai fini della gestione e conservazione delle specie e degli ambienti particolarmente interessanti dal punto di vista conservazionistico.
6. L'Ente di gestione aggiorna l'elenco della flora spontanea di interesse conservazionistico di cui all'Allegato 2 sulla base degli elementi acquisiti dall'attività di monitoraggio.

7. I prati polifiti permanenti presenti nel territorio della Riserva concorrono alla diversificazione biologica e del paesaggio e alla conservazione delle specie floristiche e faunistiche caratteristiche. L'Ente di gestione ne promuove la gestione al fine di conservare la biodiversità ed impedire la ricolonizzazione da parte di specie arbustive.

#### **Art. 7 - Tutela della fauna**

1. In conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di tutela della fauna e di aree protette (Direttiva Habitat 92/43/CEE, Direttiva Uccelli 2009/147/CE, Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 - Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, L.R. 14 aprile 2004, n. 7 – Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali, L.R. 6/2005 e ss.mm.ii., L.R. 31 luglio 2006, n. 15 - Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna), sulla base di quanto disposto dall'Atto istitutivo della Riserva e dal Piano faunistico-venatorio regionale, nonché in base a quanto disposto dalle Misure Generali di Conservazione e dalle Misure Specifiche di Conservazione del Sito Rete Natura 2000, di cui alla DGR79/2018 e DGR 1147/2018, all'interno della Riserva, fatti salvi gli interventi connessi alle attività di studio e ricerca e a piani di controllo, sono vietati:
  - a) l'esercizio di attività venatoria in qualsiasi forma;
  - b) l'esercizio della pesca in qualsiasi forma;
  - c) la raccolta, la distruzione e il danneggiamento di nidi, uova, cucciolate, nidiate e tane;
  - d) la ricerca e il prelievo di animali di ogni tipo (o loro fasi biologiche come uova, larve, ecc.) per vario uso (ricreativo, collezionistico, gastronomico, ecc.);
  - e) la cattura, l'uccisione e il disturbo intenzionale della fauna selvatica autoctona;
  - f) l'introduzione volontaria di specie di fauna selvatica alloctona;
  - g) il taglio di alberi ospitanti nidi di uccelli rapaci o colonie di chiroterri.
2. All'interno della Riserva sono vietate le catture di specie di fauna selvatica autoctona per fini di ripopolamento. Eventuali immissioni di specie di fauna selvatica autoctona, sia a fini di ripopolamento che di reintroduzione, sono ammesse, in conformità alla legislazione vigente, solo se supportate da uno specifico progetto di introduzione autorizzato dall'Ente di gestione.
3. Durante il periodo della massima riproduzione faunistica (dal 15 marzo al 15 luglio) è inoltre vietato effettuare interventi che possano costituire fonte di rumore, disturbo e danneggiamento del ciclo riproduttivo, salvo previa autorizzazione dell'Ente di gestione. Sono fatti salvi interventi di somma urgenza per il ripristino della rete idrografica consortile in caso di cedimenti o dissesti, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 49 della L.R. 6/2005 e delle direttive applicative regionali.
4. Nel territorio della Riserva, previa autorizzazione dell'Ente di gestione, sono ammissibili interventi di contenimento di specie animali qualora siano resi necessari per alterazioni dell'equilibrio naturale o per necessità specifiche (malattie, danni, ecc.), con particolare riferimento alle specie alloctone quali il *Myocastor coypus* (Nutria) ed il *Procambarus clarkii* (Gambero rosso della Louisiana).
5. È consentita la cattura di cani e gatti randagi qualora necessaria sia per evitare danni alle specie selvatiche, sia per prevenzione sanitaria; essa deve essere condotta in collaborazione con personale veterinario autorizzato.
6. Ai fini di tutelare la fauna selvatica è vietato introdurre all'interno della Riserva cani che non siano condotti al guinzaglio. Gli esemplari di proprietà dei residenti nella Riserva devono essere tenuti nelle adiacenze delle abitazioni, nelle aie o nelle corti delle stesse.
7. È vietato abbandonare gatti all'interno della Riserva. Gli esemplari di proprietà dei residenti nel territorio della Riserva devono essere tenuti nelle adiacenze delle abitazioni, nelle aie o nelle corti



delle stesse. È inoltre vietato autorizzare la gestione di colonie feline all'interno della Riserva. In caso di insediamento naturale di una colonia felina all'interno della Riserva, la stessa andrà spostata all'esterno a carico dell'ente competente ai sensi dell'art. 2 della L.R. 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina).

8. A tutela degli insetti xilofagi e saproxilici è vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi e nelle aree agricole o tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte. Sono fatti salvi gli abbattimenti, autorizzati dall'Ente di gestione, di esemplari che rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità.
9. L'Ente di gestione, in attuazione a quanto previsto nell'atto istitutivo, promuove attività di ricerca e monitoraggio, interventi ed azioni volti alla tutela, protezione e conservazione di specie animali rare, minacciate e/o tutelate da normativa regionale, nazionale o comunitaria. Tra questi per esempio la realizzazione di pozze o piccoli invasi per la tutela di anfibi e invertebrati, l'installazione di nidi artificiali per uccelli e batbrick e batbox per chiroterri.

#### **Art. 8 - Tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario**

1. L'Ente di gestione promuove e incoraggia le attività di ricerca scientifica all'interno della Riserva, in particolare quelle finalizzate alla conoscenza degli habitat e delle specie che costituiscono gli obiettivi di conservazione del Sito Rete Natura 2000 e dei loro relativi fattori di minaccia.
2. L'Ente di gestione promuove e attua il monitoraggio degli habitat di interesse comunitario (allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE), delle specie di interesse comunitario di allegato II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE e delle specie ornitiche tutelate dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE.
3. È vietato convertire i prati stabili da fieno (arrenatereti), come identificati dal codice 6510 nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna", in seminativi, frutteti o arboricoltura da legno, nonché praticare tecniche agronomiche che ne alterino la compagine floristica del cotico erboso.
4. Per tutelare gli habitat acquatici di interesse comunitario associati ai fontanili, come identificati dai codici 3150 e 3260 nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna", gli eventuali interventi di manutenzione idraulica ordinaria, oltre a rispettare le norme riportate nell'art. 5 "Tutela delle risorse idriche" del presente Regolamento, dovranno essere attentamente programmati ed effettuati in periodi tali da non interferire con i cicli biologici delle specie acquatiche caratterizzanti gli habitat. Interventi di manutenzione straordinaria dei fontanili e del reticolo idrografico associato (es. sfangamento, dragaggio, ecc.) in aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario dovranno essere effettuati a rotazione e su piccole porzioni del corpo idrico per non determinare impatti eccessivi a carico delle cenosi macrofite e delle banche dei semi conservate nei sedimenti superficiali, oltre che limitare il rilascio di nutrienti associato alla mobilizzazione dei sedimenti stessi.
5. È obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi edilizi che possano compromettere il mantenimento di cavità di rifugio per i Chiroterri.

## **CAPO III - DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E DEGLI USI**

### **Art. 9 - Gestione delle aree boscate**

1. Nell'intero territorio della Riserva sono vietate tutte le attività di utilizzazione del bosco. Possono essere autorizzati tagli di manutenzione e di sicurezza per la pubblica incolumità lungo le strade, cavedagne e sentieri o in prossimità di fabbricati e degli spazi e delle attrezzature per la didattica e la fruizione, nonché tagli finalizzati alla tutela della flora e degli habitat di interesse conservazionistico.
2. È altresì vietata la trasformazione degli arbusteti. Il taglio degli arbusteti può essere consentito ove connesso a progetti di diversificazione degli habitat, onde favorire il formarsi del sistema macchia-radura e il recupero di habitat di interesse comunitario, a seguito della presentazione di un progetto redatto da un tecnico abilitato. L'intervento è soggetto a preventiva autorizzazione da parte dell'Ente di gestione.
3. Tutti gli interventi nelle aree boscate dovranno essere svolti nei modi e nei tempi tali da arrecare minore disturbo possibile agli habitat e alla fauna selvatica;
4. Eventuali interventi di forestazione volti a ricreare aree di bosco planiziale o ripariale storicamente riconducibili al sistema dei fontanili dovranno essere attuati mediante l'utilizzo di specie autoctone tipiche degli ambienti forestali della bassa pianura prestando attenzione a fare un uso quantitativamente limitato, perché sensibili al colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), delle specie agazzino (*Pyracantha coccinea*), azzeruolo (*Crataegus azarolus*), biancospino distilo (*Crataegus oxyacantha*), biancospino monostilo (*Crataegus monogyna*), melo selvatico (*Malus sylvestris*), perastro (*Pyrus pvraster*), pero selvatico (*Pyrus communis*) e sorbo domestico (*Sorbus domestica*).

### **Art. 10 - Disposizioni per la raccolta dei prodotti del sottobosco**

1. Nell'intero territorio della Riserva, la raccolta dei prodotti del sottobosco, siano essi piccoli frutti o funghi epigei o ipogei, è vietata, fatti salvi gli interventi connessi alle attività di studio e ricerca autorizzati dall'Ente di gestione.

### **Art. 11 - Disposizioni per le attività agricole, agro-zootecniche e la pastorizia**

1. Nell'intero territorio della Riserva è vietata la messa a coltura di superfici non coltivate alla data di istituzione della Riserva.
2. Nella Riserva sono altresì vietate le seguenti attività:
  - a) la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM) ai sensi dell'art. 56 della L.R. 6/2005;
  - b) utilizzo degli effluenti di allevamento in agricoltura;
  - c) la pratica dell'incendio delle stoppie, delle siepi e dei canneti;
  - d) accumulare il letame fuori dalle apposite concimaie;
  - e) il pascolo, fatte salve specifiche autorizzazioni dell'Ente di gestione finalizzate al mantenimento di caratteristiche ed equilibri ambientali e habitat di interesse;
  - f) interventi di rimboschimento su terreni all'interno della Riserva ad eccezione di quelli con finalità naturalistica autorizzati dall'Ente di gestione.
3. L'attività agro-zootecnica consentita dovrebbe tendere ad una significativa riduzione degli apporti di sostanze chimiche, tossiche e/o inquinanti (es. pesticidi, fitofarmaci e fertilizzanti) connesse alle

pratiche colturali e zootecniche per non aggravare ulteriormente le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei fontanili stessi. L'Ente di gestione promuove, anche attraverso accordi e convenzioni con i proprietari e i conduttori dei fondi, l'adozione di pratiche agricole che non prevedano l'uso di pesticidi e fitofarmaci (lotta integrata, agricoltura biologica).

4. Al fine di tutelare la biodiversità è obbligatorio il mantenimento degli elementi naturali e seminaturali che caratterizzano il paesaggio agrario, quali alberi, siepi, boschetti, pozze, vegetazione ripariale, ecc., fatti salvi, previa autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi per la rimozione di elementi che pregiudichino l'efficienza idraulica della rete consortile e gli interventi su siepi e filari localizzati lungo i corsi d'acqua nell'ambito della manutenzione ordinaria della rete infrastrutturale.
5. Gli interventi di manutenzione ordinaria su siepi e filari sono vietati durante il periodo di nidificazione (15 marzo–15 luglio) per non danneggiare la fauna nidificante e devono essere effettuati con mezzi manuali e/o meccanici che operino tagli netti e non arrechino danni significativi alla vegetazione arbustiva ed arborea residua.
6. L'Ente di gestione promuove il recupero di coltivazioni con varietà e specie autoctone con particolare attenzione a quelle varietà locali ormai in via di estinzione.
7. L'Ente di gestione e il Comune forniscono un supporto informativo ai proprietari e ai conduttori dei fondi interessati ad aderire alle misure agro-ambientali previste dal Programma Regionale di Sviluppo Rurale.

#### **Art. 12 - Disciplina degli interventi edilizi e di trasformazione del territorio**

1. All'interno della Riserva trovano applicazione le disposizioni in materia edilizia contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti qualora le stesse attengano ad aspetti non disciplinati dal presente Regolamento o introducano disposizioni più restrittive e non in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Nel territorio della Riserva il Piano Urbanistico Generale del Comune non può prevedere aree di territorio urbanizzato come definito dall'art. 32 della L.R. 24/2017 o nuove urbanizzazioni come previste dall'art. 35 della L.R. 24/2017. Le attività urbanistiche ed edilizie devono essere finalizzate prioritariamente alla conservazione, al recupero, alla manutenzione e alla corretta utilizzazione del patrimonio edilizio esistente.
3. Nel territorio della Riserva, ai sensi dell'art. 45, comma 5, della L.R. 6/2005, sono consentite opere ed interventi solo se strettamente funzionali all'attività gestionale della Riserva o al mantenimento delle attività agricole esistenti in quanto compatibili con le finalità istitutive della Riserva stessa.
4. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio sono considerati funzionali alle finalità gestionali della Riserva, nelle seguenti ipotesi:
  - a) quando connessi alle residenze civili già esistenti alla data di istituzione della Riserva e volti a perseguire obiettivi gestionali dell'Area protetta;
  - b) quando connessi alle nuove residenze civili realizzate mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente ed esclusivamente se legate a specifici progetti di tutela e valorizzazione della Riserva promossi dall'Ente di gestione;
  - c) per consentire lo svolgimento di attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, turistici, culturali e scientifici attuati direttamente dall'Ente di gestione o dal Comune per finalità istitutive della Riserva.
5. All'interno della Riserva, in conformità alle finalità di cui al comma 3, sono ammessi i seguenti interventi:
  - a) manutenzione ordinaria e straordinaria come definiti alle lett. a) e b) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsti dagli strumenti urbanistici comunali;

- b) restauro e risanamento conservativo come definito alla lett. d) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali;
  - c) ristrutturazione edilizia come definito alla lett. f) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali;
  - d) demolizione come definito alla lett. i) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali;
  - e) realizzazione a fini didattici, ricreativi e scientifici di infrastrutture e attrezzature di piccola taglia (es. passerelle, bacheche, panchine, cestini, staccionate, ecc.) necessarie per l'attività di fruizione della Riserva.
6. Nella Riserva non è consentita la realizzazione di opere di nuova edificazione, come definito alla lett. g) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii.
  7. All'interno della Riserva è vietata l'apertura e l'esercizio di attività estrattive di qualunque tipo.
  8. Nel territorio della Riserva è vietato aprire ed esercitare qualsiasi attività di stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti.
  9. Nel territorio della Riserva è vietato aprire o mantenere depositi a cielo aperto di materiali diversi da quelli connessi all'esercizio delle attività agricole.
  10. Sono vietati i movimenti di terra che diano luogo a modificazioni dell'assetto geomorfologico dell'area, fatti salvi quelli connessi agli interventi edilizi e quelli connessi agli interventi di gestione ambientale della Riserva attuati dall'Ente di gestione o diretti al ripristino della funzionalità idraulica, quali interventi volti al recupero dimensionale dei fontanili e delle condizioni morfologiche storicamente esistenti o opere finalizzate all'isolamento dei sistemi sorgivi da tutti gli afflussi idrici superficiali, nonché eventuali interventi di regimazione idrica sulle aste di deflusso finalizzate alla rivitalizzazione dell'intero sistema sorgivo;
  11. Le opere e gli interventi di trasformazione del territorio realizzati all'interno della Riserva devono essere sempre effettuati con criteri progettuali idonei ad arrecare un limitato impatto ambientale e visivo ricorrendo, ove possibile, alle tecniche dell'ingegneria naturalistica.

### **Art. 13 - Disciplina delle reti ed impianti tecnologici e delle infrastrutture per l'urbanizzazione**

1. All'interno della Riserva è vietata la realizzazione di nuova viabilità carrabile, fatta salva quella ad uso agricolo e quella a carattere temporaneo per la gestione delle aree boscate, e la pavimentazione di strade, parcheggi, aie e cortili sterrati con materiali impermeabilizzanti.
2. È consentita la realizzazione di nuova viabilità pedonale o nuovi sentieri solo se funzionali alle attività gestionali della Riserva e se realizzati dall'Ente di gestione.
3. È vietata la realizzazione di nuove linee aeree, tanto elettriche che telefoniche.
4. Sono consentite nuove opere interrato necessarie per gli approvvigionamenti (elettrici, telefonici, idrici, fognari, ecc.) dei fabbricati esistenti e per il conseguimento delle finalità proprie e gestionali della Riserva, purché sia ripristinato lo stato preesistente dei luoghi.
5. Il taglio a fini manutentivi degli alberi e arbusti in prossimità delle reti e impianti tecnologici e delle infrastrutture deve essere effettuato con mezzi manuali e/o meccanici che operino tagli netti e non arrechino danni significativi alla vegetazione arbustiva e arborea residua, nonché realizzato, salvo nei casi di necessità imminente per ragioni di sicurezza, al di fuori del periodo di nidificazione (15 marzo-15 luglio). Sono sempre vietati il diserbo chimico e l'incendio controllato.
6. Tutti gli interventi di nuova costruzione e manutenzione straordinaria delle strutture tecnologiche e delle infrastrutture devono essere progettati ed eseguiti avendo particolare attenzione a ridurre i

possibili impatti sui sistemi naturali. Tali accorgimenti devono essere esplicitati nella richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'intervento.

## **CAPO IV - ATTIVITÀ DI FRUIZIONE DELLA RISERVA**

### **Art. 14 - Attrezzature e spazi per la gestione e la fruizione della Riserva**

1. Il sistema delle attrezzature e dei servizi per la gestione e la fruizione della Riserva (Allegato 3) è costituito dalle seguenti principali strutture e infrastrutture:
  - a) Centro visita;
  - b) Viabilità e percorsi;
  - c) Aree di sosta;
  - d) Aree attrezzate per la didattica e l'educazione ambientale.
2. Gli interventi di manutenzione e adeguamento di detti spazi e attrezzature devono garantire e incrementare la funzionalità, l'efficienza nella gestione e il coordinamento dei servizi, assicurando la diversificazione delle forme di fruizione.

### **Art. 15 - Disposizioni generali per le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici**

1. Il perimetro esterno della Riserva è segnalato sul territorio da apposite tabelle. L'accesso e la fruizione della Riserva sono garantiti dal sistema di ingressi e percorsi individuati nell'Allegato 3 "Carta dell'accessibilità e della fruizione".
2. All'interno della Riserva sono ammesse tutte le attività di fruizione a fini didattici, culturali, ricreativi e turistici, ad esclusione di quelle espressamente vietate dal presente Regolamento.
3. Tutte le attività di fruizione devono essere svolte nel rispetto delle finalità dell'atto istitutivo e delle modalità di cui al presente Regolamento, ovvero non arrecando alcun danno o deterioramento all'ambiente naturale, all'insieme delle attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione della Riserva e alle attività agricole in essere. L'Ente di gestione, per tutelare la flora, la fauna e gli habitat di interesse conservazionistico, può interdire, per limitati periodi, la fruizione di specifici percorsi e/o aree o parte di essi.
4. All'interno del territorio della Riserva è vietato:
  - a) l'uso e il porto di armi ed esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Ente di gestione e per interventi di controllo della fauna selvatica;
  - b) il campeggio e l'accensione di fuochi salvo per motivi connessi alla gestione della Riserva;
  - c) il danneggiamento e l'imbratto con scritte di vario genere dei manufatti, delle tabelle e di tutte le infrastrutture messe in opera dall'Ente di gestione o da altro ente pubblico o soggetto privato;
  - d) l'abbandono anche temporaneo di rifiuti e materiali di qualsiasi genere;
  - e) il lavaggio di materiale di qualunque genere e natura nei corpi idrici (fontanili, canali irrigui e canali di scolo);
  - f) ogni atto che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;

- g) l'introduzione di cani non condotti al guinzaglio;
  - h) la somministrazione di alimenti a cani e gatti randagi;
  - i) il rilascio di esche avvelenate, anche in caso di epidemie rabbiche;
  - j) l'addestramento di cani o altri animali;
  - k) la pratica di giochi di guerra simulata;
  - l) l'uso di fonti luminose, tali da recare disturbo alla fauna o non conformi a quanto disposto per le "Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso" ai sensi dell'art. 3 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1732 del 12 novembre 2015, in attuazione della L.R. del 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico);
  - m) l'uso di sorgenti sonore fisse o mobili, quali apparecchi radio televisivi, diffusori sonori e simili al di fuori delle abitazioni a valori di emissione superiori ai 45 dB(A) nelle ore diurne e ai 35 dB(A) in quelle notturne, come fissati dal DPCM del 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) per le zone del territorio classificate come "Aree particolarmente protette"; Tali limitazioni non si applicano alle apparecchiature ed ai mezzi impiegati in servizio di vigilanza e soccorso;
  - n) la balneazione in qualsiasi forma. L'attività subacquea può essere autorizzata dall'Ente di gestione solo a fini di studio o ricerca;
  - o) il sorvolo a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) di aereomobili, inclusi quelli utilizzati per il volo da diporto o sportivo, come definito dalla L. 25/03/1985, n.106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo) e ss.mm.ii, e quelli a pilotaggio remoto, fatto salvo quanto autorizzato dall'Ente di gestione e comunque l'impiego di mezzi impegnati in operazioni di polizia, lotta agli incendi boschivi, emergenza e soccorso, se diversamente non attuabili.
  - p) l'uso di tutti i modelli in scala di mezzi terrestri, aeromodelli e natanti, siano essi a motore, a scoppio o elettrico, o a sostentamento naturale.
5. Soste e pic-nic sono consentiti solo sul fondo stesso dei percorsi o in piazzole appositamente segnalate e comunque senza arrecare danno all'ambiente naturale e senza provocare disturbo alla fauna.
  6. All'interno della Riserva le attività di fruizione organizzata a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, culturali e turistici, possono essere svolte, in osservanza alle norme del presente Regolamento, esclusivamente lungo i tracciati individuati nell'Allegato 3 del presente Regolamento.
  7. Qualora ne rilevasse la necessità, l'Ente di gestione può regolare l'accesso e la fruizione dei percorsi attraverso la posa in opera, in corrispondenza dei punti di accesso alla Riserva o lungo i percorsi che la attraversano, di sbarre, cancelli, staccionate, ecc., dotate anche di relativi serramenti. In caso di chiusura del passaggio sarà cura dell'Ente di gestione avvisare gli aventi diritto della nuova situazione e fornirli degli strumenti necessari per l'accesso (es. chiavi).
  8. L'Ente di gestione e il Comune non sono responsabili di eventuali danni a persone o cose occorsi durante la permanenza nel territorio della Riserva o nelle aree di sosta limitrofe o comunque funzionali alla Riserva stessa.
  9. L'Ente di gestione e il Comune possono istituire tariffe per i servizi offerti e per la vendita di materiale didattico, illustrativo e promozionale ai fruitori della Riserva.

#### **Art. 16 - Disciplina dell'accesso con mezzi motorizzati**

1. All'interno della Riserva è vietato l'accesso ai mezzi motorizzati di qualsiasi tipo e cilindrata, fatta eccezione per i mezzi utilizzati per le esigenze di sorveglianza e gestione degli impianti e della rete idraulica effettuate dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, per l'attività di vigilanza, per gli

interventi di soccorso, per le esigenze di servizio dell'Ente di gestione, per la realizzazione di studi, ricerche o interventi autorizzati dall'Ente di gestione, nonché per i mezzi utilizzati nelle ordinarie attività agricole da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari o lavoratori.

2. L'accesso è consentito, previa autorizzazione dell'Ente di gestione, ai mezzi di ausilio per lo spostamento di persone con disabilità.
3. Per la sosta dei veicoli dei visitatori è disponibile, in prossimità dell'ingresso principale della Riserva (lato ovest), un parcheggio pubblico appositamente segnalato.
4. L'Ente di gestione può in ogni momento adottare provvedimenti restrittivi del transito dei mezzi motorizzati per assicurare il rispetto delle finalità di tutela dell'ambiente e delle sue componenti.
5. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento le biciclette a pedalata assistita, con potenza massima a regime di rotazione di 250 W, non sono da considerarsi mezzi motorizzati.

#### **Art. 17 - Disciplina dell'accesso pedonale e con mezzi non motorizzati**

1. Nel territorio della Riserva è vietato il transito pedonale e con mezzi non motorizzati al di fuori dei percorsi e delle aree appositamente segnalate (Allegato 3). Non sono soggetti a questo divieto il personale a servizio dell'Ente di gestione, del Comune, del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e quello addetto alla vigilanza, nonché i proprietari o conduttori dei fondi per l'esecuzione delle pratiche agricole e forestali. L'Ente di gestione può autorizzare il transito per le attività legate alla ricerca, allo studio e all'educazione ambientale.
2. Il transito equestre è consentito solo sui tracciati individuati nell'Allegato 3 del presente Regolamento.
3. L'accesso dei visitatori deve sempre avvenire nel rispetto delle coltivazioni in atto e delle proprietà private.
4. L'Ente di gestione può in ogni momento adottare provvedimenti restrittivi del transito pedonale e dei mezzi non motorizzati per assicurare il rispetto delle finalità di tutela dell'ambiente e delle sue componenti.

#### **Art. 18 - Segnaletica e attività di carattere informativo**

1. La segnaletica di carattere informativo e didattico, quando non realizzata direttamente dall'Ente di gestione, deve conformarsi alle specifiche tecniche riportate nel "Regolamento di immagine coordinata per la progettazione ed esecuzione di elementi segnaletici nelle aree protette dell'Ente parchi e biodiversità Emilia Centrale" adottato dall'Ente di gestione con Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 79 del 20/12/2019.
2. All'interno della Riserva e in particolare ai margini della rete stradale e sentieristica e nelle aree di sosta è vietata l'installazione di cartelloni e striscioni pubblicitari di qualunque tipo, tranne quelli a carattere informativo e/o scientifico realizzati dall'Ente di gestione o da esso autorizzati.
3. Le pubblicazioni di carattere informativo aventi ad oggetto specifico la Riserva devono essere comunicate all'Ente di gestione.
4. Allo scopo di garantire una efficace identificazione della Riserva, tutte le comunicazioni relative ad attività promosse o patrocinate dall'Ente di gestione devono riportare il logo della Riserva e dell'Ente di gestione.

### **Art. 19 - Attività di studio e ricerca e attività di educazione ambientale**

1. Nel territorio della Riserva le attività di studio e ricerca scientifica sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Ente di gestione; la domanda deve contenere il programma dettagliato dell'attività.
2. Nel caso sia richiesto il prelievo di campioni vegetali l'Ente di gestione nella pratica di autorizzazione indica il numero massimo di individui per ciascuna specie da asportare.
3. Nel caso lo studio o la ricerca necessiti della cattura e prelievo di animali, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere l'indicazione delle specie da prelevare, le eventuali condizioni di detenzione, le modalità di rilascio, le finalità delle catture, le date e i siti precisi di prelievo e i mezzi di cattura previsti. L'Ente di gestione in fase di autorizzazione indica il numero massimo di individui per ciascuna specie che è possibile prelevare.
4. Ai sensi dell'art. 44, comma 4, della L.R. 6/2005 l'Ente di gestione per l'esercizio delle attività di studio e ricerca in campo naturalistico e storico-culturale nonché la promozione di iniziative di carattere culturale può avvalersi, mediante apposita convenzione, di Istituzioni scientifiche, di Università, di associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti.
5. Copia dei dati, delle relazioni e degli elaborati inerenti alle indagini compiute all'interno della Riserva deve essere inviata all'Ente di gestione e al Comune entro un anno dalla conclusione delle indagini (anche se non pubblicate). Nelle relazioni tecniche devono essere precisate le date o i periodi e la geolocalizzazione dei campionamenti effettuati durante la ricerca. Nelle eventuali pubblicazioni dei risultati delle ricerche svolte deve essere riportata l'indicazione "Ricerca realizzata con la collaborazione dell'Ente di gestione della Riserva Naturale Orientata Fontanili di Corte Valle Re (Reggio Emilia)".

## **CAPO V - OPERE E INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA**

### **Art. 20 - Obiettivi per la valorizzazione, la conservazione ed il ripristino ambientale e paesaggistico del territorio della Riserva**

1. Per il perseguimento delle finalità istitutive e per la piena funzionalità del sistema degli spazi e delle attrezzature per la fruizione di cui al Capo IV del presente Regolamento, sono individuati i seguenti obiettivi prestazionali che devono trovare attuazione in specifiche misure ed interventi:
  - a) gestione del sistema dei fontanili ed in generale delle aree di elevato interesse naturalistico;
  - b) gestione di un sistema di spazi, sentieri e attrezzature (Centro Visita) per la fruizione e gestione della Riserva adeguato al carico di visitatori indotto e compatibile con la tutela delle risorse naturali.

### **Art. 21 - Individuazione aree e beni da acquisire alla proprietà pubblica**

1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi prestazionali di cui all'art. 20 del presente Regolamento le aree prioritariamente da acquisire alla proprietà pubblica sono le aree di interesse naturalistico identificate sulla base di studi e indagini specifiche e le aree su cui insistono strutture e infrastrutture per la fruizione e gestione della Riserva (parcheggi, aree di sosta, aule didattiche, sentieri, ecc.).



## **CAPO VI - GESTIONE DELLA RISERVA**

### **Art. 22 - Ente di gestione**

1. L'Ente di gestione, ai sensi dell'art. 44, comma 2, della L.R. 6/2005, in base alle risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, per il conseguimento delle finalità contenute nell'atto istitutivo e tenendo conto degli obiettivi gestionali in esso previsti, svolge i seguenti compiti:
  - a) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;
  - b) effettua studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale;
  - c) promuove e realizza iniziative di educazione ambientale;
  - d) provvede alla vigilanza amministrativa;
  - e) provvede alla sorveglianza del territorio;
  - f) provvede al rilascio del nulla-osta ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento;
  - g) svolge tutte le altre funzioni previste dall'atto istitutivo e dal Regolamento.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma 1, l'Ente di gestione può avvalersi del Comune e delle altre forme associative di cui alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) e ss.mm.ii.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, l'Ente di gestione può avvalersi, mediante apposita convenzione, di Istituzioni scientifiche, di Università, di associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti.

### **Art. 23 - Disciplina per il rilascio del parere di conformità**

1. Ai sensi dell'art. 48 della L.R. 6/2005, i Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle norme del provvedimento istitutivo della Riserva e del Regolamento.
2. Il parere di conformità è richiesto all'Ente di gestione dal Comune o dagli altri Enti cui competano i Piani, Regolamenti e programmi di cui al comma precedente, preventivamente alla loro approvazione. L'Ente di gestione si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale periodo, il parere medesimo si intende rilasciato. Il termine per il rilascio del parere di conformità può essere interrotto una sola volta per la richiesta di precisazioni o integrazioni della documentazione. Il parere di conformità può contenere prescrizioni e indicazioni condizionanti l'approvazione del Piano e definisce quali sono gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta, di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

### **Art. 24 - Disciplina per il rilascio del nulla-osta e procedura di comunicazione**

1. L'Ente di gestione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, della L.R. 6/2005 e secondo i dettami della Deliberazione della Giunta Regionale n. 343 dell'8 febbraio 2010, rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità dell'intervento alle norme dell'atto istitutivo e del presente Regolamento.
2. Sono soggetti al nulla-osta tutti gli interventi, impianti, opere e attività che comportino trasformazioni all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva. Non sono soggetti a nulla-osta

solo gli interventi espressamente esclusi dal presente Regolamento, di cui ai successivi commi 5 e 6, o dall'Ente di gestione mediante il parere di conformità di cui al precedente articolo.

3. L'istanza di nulla-osta, completa degli elaborati tecnico-progettuali e della documentazione a corredo, come previsti dalla D.G.R. 343/2010, deve essere inviata dall'interessato all'Ente di gestione secondo la modulistica allegata al presente Regolamento (Allegato 4).
4. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta il nulla-osta si intende rilasciato. La richiesta per essere esaminata deve essere completa della documentazione richiesta, pena il rigetto della domanda per improcedibilità, stante l'impossibilità di esprimere il parere di competenza. Il termine per esprimere il parere decorre dalla presentazione della necessaria documentazione. L'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla-osta.
5. Non sono soggetti ad alcuna procedura autorizzativa (nulla-osta o comunicazione) gli interventi, impianti, opere e attività qualora rientrino in una delle seguenti tipologie:
  - a) interventi a cura dell'Ente di gestione, ovvero dell'Ente da questi delegato, per l'attuazione delle finalità contenute nell'atto istitutivo della Riserva e nelle leggi inerenti alle Aree protette, nell'ambito dei compiti a esso assegnati dall'art. 44, comma 2, della L.R. 6/2005, dall'art. 3 della L.R. 24/2011 e dall'art. 18 della L.R. 30 luglio 2015, n 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);
  - b) interventi a cura dell'Ente di gestione previsti espressamente dalle Misure Generali e Specifiche di Conservazione o dai Piani di gestione del Sito Rete Natura 2000 e individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito stesso, a condizione che vengano osservate le modalità di realizzazione indicate nelle Misure Generali e Specifiche di Conservazione o nei Piani di gestione;
  - c) interventi definiti all'interno di Piani o Programmi che hanno acquisito il parere di conformità da parte dell'Ente di gestione e che, nell'ambito di tale procedura, non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L.R. 6/2005;
  - d) attività quali le normali pratiche agrosilvopastorali e zootecniche, compresi i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola attuati nelle aree coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione o il danneggiamento di elementi naturali e seminaturali (risorgive, fontanili, stagni, zone umide naturali e artificiali, fossi, canneti, siepi, esemplari arborei di pregio, filari alberati, piantate, arbusteti, boschetti, complessi macchia-radura, aree incolte, prati stabili e muretti a secco) e l'allestimento di serre mobili stagionali di piccole dimensioni destinate all'uso domestico, purché sprovviste di strutture in muratura;
  - e) interventi di taglio, potatura, spalcatura della vegetazione arborea e arbustiva, compreso lo sradicamento delle ceppaie, nei giardini e nelle aree cortilive di pertinenza degli edifici;
  - f) manutenzione ordinaria di strutture e di attrezzature per la fruizione turistico ricreativa quali: segnaletica verticale e orizzontale dei tracciati escursionistici, punti di sosta (aree pic-nic, panchine, cestini porta rifiuti, fontanelle, portabiciclette, bacheche), staccionate, passerelle e ponticelli;
  - g) attività di fruizione organizzata a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici, svolte in osservanza alle norme del presente Regolamento, che non prevedano la permanenza o il transito di un numero di partecipanti superiore a 50 unità.
6. Sono soggetti alla sola procedura di comunicazione, alle condizioni e con le modalità indicate ai commi seguenti, gli interventi, impianti, opere e attività, il cui impatto di norma non comporta alterazioni significative per l'ambiente e il paesaggio, che rientrino in una delle seguenti tipologie:

- a) interventi edilizi riguardanti opere interne, progetti volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm.ii., nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali e qualora non riguardino elementi strutturali e non comportino la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma dell'edificio, interventi edilizi di cui alla L.R. 15/2013 art. 13, comma 1, lett. a), b), c), d), purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, non determinino cambi d'uso né aumento di carico urbanistico, non riguardino le aree pertinenziali, i solai e i sottotetti (per salvaguardare la possibile presenza di Chiroteri) e non comportino chiusura di cavità nelle pareti esterne degli edifici (per salvaguardare la possibile presenza di uccelli sinantropi);
- b) interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d'opera che, rispetto al progetto approvato, non determinino un'alterazione ritenuta significativa degli aspetti ambientali e paesaggistici tutelati dalle aree protette (in riferimento alle conoscenze tecnico-scientifiche, alla modesta entità dell'intervento, nonché a quanto stabilito da normative specifiche), non alterino l'aspetto esteriore degli edifici, non determinino aumento di carico urbanistico, non riguardino le aree pertinenziali, i solai e i sottotetti (per salvaguardare la possibile presenza di Chiroteri) e non comportino chiusura di cavità nelle pareti esterne degli edifici (per salvaguardare la possibile presenza di uccelli sinantropi);
- c) messa in opera e manutenzione di pannelli solari (termici o fotovoltaici), integrati o posti in aderenza alle coperture degli edifici esistenti, e le installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio;
- d) messa in opera e manutenzione di manufatti accessori agli edifici (pavimentazioni permeabili, cordoli, marciapiedi, muri, recinzioni, scale, tettoie, porticati) situati nell'area di pertinenza degli edifici;
- e) interventi di manutenzione ordinaria della rete stradale (incluse le strade vicinali e interpoderali), compresa la manutenzione della pavimentazione e delle eventuali opere di sostegno, la realizzazione e manutenzione della segnaletica, barriere protettive e staccionate, la realizzazione e manutenzione di manufatti idraulici puntuali e di opere di regimazione idraulica (tombini, taglia-acqua, cunette, ecc.), nonché gli interventi di contenimento della vegetazione nelle fasce di rispetto come da normativa vigente, purché effettuati con mezzi manuali e/o meccanici che operino tagli netti e non arrechino danni significativi alla vegetazione arbustiva e arborea residua e praticati nei tempi e nei modi indicati dal presente Regolamento. Sono esclusi dalla presente deroga gli interventi su elementi vegetali di interesse conservazionistico tutelati da specifiche normative (Allegato 2) e su esemplari arborei di pregio;
- f) interventi di manutenzione straordinaria dei percorsi escursionistici (Allegato 3) e della relativa segnaletica, nonché di strutture e di attrezzature per la fruizione turistico ricreativa quali punti di sosta (tavoli, panchine, cestini porta rifiuti, portabiciclette, bacheche, ecc.), staccionate, passerelle e ponticelli;
- g) interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture di tipo lineare (acquedotti, fognature, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, linee elettriche di media e bassa tensione, linee telefoniche e altre reti di servizio), delle strutture localizzate (depositi di acqua, depositi di gas, depuratori), degli impianti di telefonia fissa e mobile, degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, purché non comportino modifiche di tracciato, di ubicazione o di ingombro volumetrico delle opere; la manutenzione ordinaria comprende la sostituzione di parti dell'infrastruttura stessa quali pali, tralicci, cavi, tubi, antenne, ecc. oltre alla potatura e il taglio della vegetazione arbustiva o arborea limitatamente alle aree di pertinenza e per una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito di carrelli o cabine, nelle aree immediatamente prospicienti e, comunque, in tutte le aree su cui insistono le relative servitù, nonché la manutenzione della relativa viabilità di accesso, purché esistente.

Gli interventi sulla vegetazione di cui al presente punto devono essere praticati nei tempi e nei modi indicati dal presente Regolamento. Sono esclusi dalla presente deroga gli interventi su elementi vegetali di interesse conservazionistico tutelati da specifiche normative (Allegato 2) e su esemplari arborei di pregio;

- h) interventi di potatura e spalcatura di siepi, filari e alberature, compresi quelli lungo i confini di proprietà per il rispetto di quanto previsto dal codice civile, effettuati con mezzi manuali e/o meccanici che non arrechino danni significativi alla vegetazione arbustiva e arborea residua e praticati nei tempi e nei modi indicati dal presente Regolamento, ad esclusione degli interventi su elementi di interesse conservazionistico tutelati da specifiche normative (Allegato 2) e su esemplari arborei di pregio. La comunicazione non è dovuta per le normali pratiche agrosilvopastorali;
  - i) interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 10 della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) e ss.mm.ii.;
  - j) interventi aventi carattere di urgenza necessari a rimuovere situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone. Nella fattispecie gli interventi strettamente necessari a rimuovere la situazione di pericolo possono essere realizzati dal momento della presentazione della comunicazione;
  - k) attività di fruizione organizzata a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici, svolte in osservanza alle norme del presente Regolamento, che prevedano la permanenza o il transito di un numero di partecipanti compreso tra 50 e 100 unità;
  - l) dispersione in natura di ceneri di defunti e di animali d'affezione, a condizione che siano effettuate al di fuori dei corpi idrici e senza allestimento o posa di elementi commemorativi (a titolo di esempio non esaustivo: cippo, croce, lapide, foto, ceri, fiori e oggetti similari) nel luogo di dispersione.
7. La presentazione della comunicazione, corredata dalla asseverazione da parte del proponente di rispondenza del progetto alla casistica elencata nel comma precedente e dalla relazione descrittiva dell'intervento, impianto, opera o attività, è inviata da parte dell'interessato, tramite posta elettronica certificata, all'Ente di gestione secondo la modulistica allegata al presente Regolamento (Allegato 5).
8. Per gli interventi, impianti, opere o attività soggetti alla procedura di comunicazione l'Ente di gestione, entro trenta giorni successivi alla presentazione della documentazione, controlla la completezza della stessa, verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti pianificatori e regolamentari per l'esecuzione degli interventi. Entro il termine di trenta giorni l'Ente di gestione può impartire disposizioni riguardanti specifiche modalità esecutive e limitazioni, o vietare la prosecuzione dell'attività in caso di accertata carenza dei presupposti e delle condizioni richieste.
9. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, l'interessato può dare inizio all'intervento. Gli interventi non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della comunicazione e devono essere conclusi entro un anno e trenta giorni da tale data.

#### **Art. 25 - Criteri e parametri per gli indennizzi**

1. Ai sensi dell'art. 59 della L.R. 6/2005, qualora le modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto, previsti dall'atto istitutivo o dal presente Regolamento, comportino riduzione del reddito, l'Ente di gestione provvederà nei confronti dei proprietari o dei conduttori dei fondi al conseguente indennizzo secondo i criteri ed i parametri perequativi definiti nel presente articolo.

2. Il mancato o ridotto reddito deve essere documentato in riferimento ai mutamenti intervenuti rispetto all'assetto precedente, a seguito dell'entrata in vigore dell'atto istitutivo o del presente Regolamento, attraverso effettivi e quantificabili riscontri.
3. Non sono indennizzabili redditi mancati o ridotti per cause imputabili o collegate alla tutela e conservazione paesaggistica ed ambientale, secondo i vincoli o condizionamenti derivanti da assetti specifici comunque preesistenti al regime speciale di Area protetta.
4. Ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine della Riserva è dovuto un contributo per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli e agli allevamenti zootecnici ai sensi dell'art. 17 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e ss.mm.ii. Tali indennizzi sono corrisposti in base ai criteri ed ai parametri previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 364 del 12 marzo 2018, successivamente modificata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 592 del 15 aprile 2019 e aggiornata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1733 del 23 novembre 2020.
5. La richiesta di indennizzo deve essere presentata all'Ente di gestione.

#### **Art. 26 - Sorveglianza territoriale**

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 2, della L.R. 6/2005 la sorveglianza del territorio della Riserva è compito dell'Ente di gestione.
2. L'Ente di gestione, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii., esercita le funzioni di sorveglianza sul territorio della Riserva prioritariamente mediante personale proprio avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza). L'Ente di gestione può anche avvalersi, attraverso apposite convenzioni, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e Guardie Giurate Volontarie appartenenti ad Associazioni Ambientaliste, Ittiche e Venatorie cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza. L'Ente di gestione potrà inoltre avvalersi di eventuali servizi di vigilanza in forma associata con altre Aree protette del territorio della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale.
3. Il personale di sorveglianza esercita le funzioni di cui ai precedenti commi nei limiti del territorio della Riserva e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.
4. La sorveglianza territoriale spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla L.R. 24/2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.

#### **Art. 27 - Sanzioni amministrative**

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti statali, regionali, provinciali e comunali vigenti, ai sensi dell'art. 60 della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii., a chiunque violi le norme dell'atto istitutivo della Riserva, del presente Regolamento e delle Misure Generali e Specifiche di Conservazione del Sito Rete Natura 2000 si applica, fatte salve le fattispecie disciplinate al successivo comma, una sanzione pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da Euro 25,00 a Euro 250,00.
2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
  - a) da Euro 25,00 a Euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'Area protetta (Allegato 2);

- b) da Euro 500,00 a Euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'Area protetta;
  - c) da Euro 250,00 a Euro 2.500,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
  - d) da Euro 2.000,00 a Euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, tra cui l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1;
  - e) da Euro 2.000,00 a Euro 20.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE;
  - f) da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 per la mancata effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE.
3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino, entro un congruo termine, l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.
4. I trasgressori sono inoltre tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.
5. La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dall'Ente di gestione, è stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta da:
- a) natura, specie, mezzi, tempo, luogo e modalità dell'azione: si considerano le eventuali conseguenze negative di vario tipo che l'azione può innescare a breve, medio e lungo termine negli equilibri ambientali o comunque nelle situazioni naturali dei vari componenti dell'ambiente; si considerano più gravi le violazioni volontarie e/o commesse a conoscenza della esistenza della Riserva e delle norme che la regolano, nonché i casi in cui l'autore della violazione ha già commesso altre trasgressioni riguardanti il territorio della Riserva;
  - b) entità del danno effettivamente causato: per i fattori abiotici si considerano l'estensione di suolo interessato e/o sistema idrico coinvolto, per i fattori biotici si considerano il numero di individui danneggiati o uccisi ed i loro connotati biologici (più gravi i casi di specie vegetali estirpate dalle radici e/o in fase di fioritura, oppure di individui animali femmine in fase riproduttiva o di parto, di individui cuccioli o giovani, o di distruzione di nidi con uova, tane, ecc.);
  - c) pregio del bene coinvolto: sono considerate più gravi le violazioni commesse ai danni dell'equilibrio idrogeologico, della qualità delle acque, dell'equilibrio e della qualità dei suoli, della flora spontanea protetta e di interesse conservazionistico, e della fauna protetta sia essa invertebrata che vertebrata;
  - d) possibilità ed efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili: si considera per quanto tempo si è protratta la violazione, e se essa ha comportato un danno e uno squilibrio più o meno facilmente reversibile attraverso processi naturali;
  - e) eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
6. All'Ente di gestione compete l'irrogazione della sanzione e la relativa definizione dei criteri di applicazione. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente di gestione che li destina a favore della gestione della Riserva.

7. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo trova applicazione la L.R. 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e ss.mm.ii., nonché per quanto in essa non previsto, la Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
8. Per le violazioni in materia di prodotti del sottobosco, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 2/1977 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni amministrative da euro 25,00 ad euro 250,00, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ad eventuali reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse, con la confisca amministrativa dei prodotti del sottobosco oggetto della violazione.
9. Per le violazioni in materia di polizia forestale, ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), ai sensi dell'art. 63 della L.R. 6/2005, le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
  - a) da Euro 25,00 a Euro 250,00 per le violazioni di cui all'art. 1 della Legge 9 ottobre 1967, n. 950 (Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale);
  - b) da Euro 15,00 a Euro 150,00 per le violazioni di cui all'art. 2 della L. 950/1967;
  - c) da Euro 50,00 a Euro 500,00 per le violazioni di cui all'art. 3 della L. 950/1967.

## **CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**


### **Art. 28 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Le norme del punto 4, lettere a), c), d) ed e), e del punto 5 del provvedimento istitutivo sono superate in base alle disposizioni della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii.
2. Il Regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

## **ALLEGATI**



Allegato 1 – Inquadramento territoriale



 Riserva Naturale Orientata Fontanili di Corte Valle Re


## Allegato 2 – Specie vegetali di interesse conservazionistico

Specie	Convenzione CITES	Convenzione Berna	Direttiva Habitat 92/43/CEE	Reg. (CE) 338/97	L.R. 2/77	Lista rossa nazionale	Lista rossa regionale
<i>Allium angulosum</i> L.	-	-	-	-	-	VU	EN
<i>Callitriche stagnalis</i> Scop.	-	-	-	-	-	-	DD
<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	-	-	-	-	-	-	EN
<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br.	-	-	-	-	-	-	LC
<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr.	-	-	-	-	-	-	CR
<i>Lemna minor</i> L.	-	-	-	-	-	-	VU
<i>Lemna trisulca</i> L.	-	-	-	-	-	-	EN
<i>Leucojum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i>	-	-	-	-	x	-	EN
<i>Listera ovata</i> (L.) R. Br.	App. II	-	-	All. B	x	-	-
<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliot	-	-	-	-	-	EN	CR
<i>Myosotis scorpioides</i> L.	-	-	-	-	-	-	VU
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	-	-	-	-	-	-	VU
<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	-	-	-	-	-	-	EN
<i>Narcissus poeticus</i> L.	-	-	-	-	x	-	VU
<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.	-	-	-	-	-	-	EN
<i>Potamogeton natans</i> L.	-	-	-	-	-	-	NT
<i>Potamogeton pusillus</i> L.	-	-	-	-	-	-	VU
<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schltld.	-	-	-	-	-	-	NT
<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix subsp. <i>trichophyllus</i>	-	-	-	-	-	-	VU
<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser	-	-	-	-	-	-	NT
<i>Samolus valerandi</i> L.	-	-	-	-	-	-	EN
<i>Succisella inflexa</i> (Kluk) Beck	-	-	-	-	-	-	VU
<i>Thelypteris palustris</i> Schott	-	-	-	-	-	-	EN
<i>Typha angustifolia</i> L.	-	-	-	-	-	-	NT
<i>Typha latifolia</i> L.	-	-	-	-	-	-	LC
<i>Valeriana dioica</i> L.	-	-	-	-	-	-	DD
<i>Vallisneria spiralis</i> L.	-	-	-	-	-	-	EN
<i>Vinca major</i> L. subsp. <i>major</i>	-	-	-	-	x	-	-
<i>Zannichellia palustris</i> L. subsp. <i>polycarpa</i> (Nolte) K. Richt.	-	-	-	-	-	-	EN

**ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO RINVENUTE NEL TERRITORIO DELLA RISERVA. LEGENDA: X= PRESENTE IN ELENCO; CR= IN PERICOLO CRITICO; EN= IN PERICOLO; VU= VULNERABILE; NT= QUASI MINACCIATA; LC= MINOR PREOCCUPAZIONE; DD= CARENTE DI DATI.**

GLI ELENCHI DI LISTA ROSSA FANNO RIFERIMENTO ALLE PUBBLICAZIONI “LISTA ROSSA DELLA FLORA ITALIANA” - COMITATO ITALIANO IUCN, 2013; “ELENCO DELLE SPECIE FLORISTICHE RARE E MINACCIATE IN EMILIA-ROMAGNA” – REGIONE EMILIA ROMAGNA, 2017.

# Allegato 3 – Carta dell'accessibilità e della fruizione



## Legenda

- Centro visita
- Parcheggio
- Perimetro Riserva Fontanili di Corete Valle Re

- Itinerario di accesso
- Itinerario azzurro (Laghi del Monte)
- Itinerario giallo (Laghi del Bosco)
- Sentiero CAI 620 - 672C
- Viabilità agricola

<b>MODULO PER ISTANZA DI RILASCIO DEL NULLA-OSTA</b>		P.1
<i>Protocollo (riservato all'ufficio)</i>	<b>Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale</b> Viale Martiri della Libertà, 34 - 41124 Modena (MO) PEC <a href="mailto:protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it">protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it</a>	
<b>TIPOLOGIA DI INTERVENTO, OPERA, IMPIANTO, ATTIVITÀ</b> _____		
<b>TITOLARE DEL PROGETTO/TECNICO INCARICATO</b> Il sottoscritto _____ ragione sociale _____ residente in Via _____ n° _____ comune _____ Prov. _____ C.F. _____ P.IVA _____ titolarità _____		
<b>LOCALIZZAZIONE:</b> immobile/terreno situato nel comune di Campegine (RE) in via _____ n° _____ all'interno della <b>Riserva Naturale Orientata Fontanili di Corte Valle Re</b> - Dati catastali: (Fogli e Mappali) _____		
Con il presente modulo, il sottoscritto <b>chiede il rilascio del nulla-osta</b> ai sensi dell'art. 49 della LR 6/2005, per il progetto presentato in allegato. A tal fine, l'istanza si compone dei seguenti documenti:		
<b>ELABORATI PROGETTUALI</b> (v. Direttiva, paragrafo 3.2 punto 1 – DGR 343/2010) _____ _____		
<b>DOCUMENTAZIONE A CORREDO</b> (v. Direttiva, paragrafo 3.2 punto 2 - DGR 343/2010) <input type="checkbox"/> <b>relazione paesaggistica</b> <sup>1</sup> in caso di intervento soggetto anche ad autorizzazione paesaggistica, di cui al DLgs 42/2004 art. 146 <input type="checkbox"/> <b>Format proponente</b> <sup>2</sup> in caso di intervento soggetto alla procedura semplificata di Screening di incidenza oppure <b>Format proponente e Studio di incidenza</b> <sup>3</sup> in caso di intervento soggetto alla procedura di Valutazione di incidenza appropriata, di cui alla DGR 1174/2023.		
Luogo e data _____	Firma _____	

<sup>1</sup> Le finalità, i criteri di redazione e i contenuti della relazione paesaggistica, quale documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146, comma 3 del DLgs 42/2004, sono definiti nell'allegato al DPCM 12 dicembre 2005.

<sup>2</sup> I criteri di redazione e i contenuti del Format proponente sono definiti nella DGR 1174/2023.

<sup>3</sup> I criteri di redazione e i contenuti dello Studio di incidenza sono definiti nella DGR 1174/2023.

*parte da compilare dall'EdG*

data di ricevimento dell'istanza: \_\_\_\_\_

istanza trasmessa dall'Amministrazione titolare del procedimento principale:  SI  NO

Amministrazione titolare del procedimento principale: \_\_\_\_\_

pareri trasmessi unitamente all'istanza, se necessari e già espressi:

\_\_\_\_\_

documentazione dell'istanza completa:  SI  NO

data di comunicazione all'istanza di documentazione incompleta: \_\_\_\_\_

data di ricevimento della documentazione richiesta per il completamento formale dell'istanza: \_\_\_\_\_

**archiviazione** dell'istanza per documentazione richiesta non pervenuta:  SI

**termine** per il rilascio del nulla-osta (60 gg dal ricevimento della documentazione completa):

**proroga** dei termini (motivi):  SI  NO

\_\_\_\_\_

**nuovo termine** per il rilascio del nulla-osta: \_\_\_\_\_

*sintesi dell'istruttoria dell'EdG*

progetto soggetto a procedura di comunicazione:  SI  NO

**provvedimento** conclusivo del procedimento:

- rilascio del nulla-osta**
- con prescrizioni**
- rilascio del nulla-osta per decorrenza dei termini**
- diniego del nulla-osta / motivazioni:**

\_\_\_\_\_

**prescrizioni:**

\_\_\_\_\_

**motivi ostativi** e relativa comunicazione:  SI  NO

**osservazioni / soluzioni alternative** da parte del richiedente:  SI  NO

\_\_\_\_\_

data di espressione del provvedimento: \_\_\_\_\_

firma istruttore: \_\_\_\_\_

## MODULO PER INVIO DI COMUNICAZIONE

progetto per il quale è prevista la sola procedura di comunicazione

*Protocollo (riservato all'ufficio)*

**Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale**  
Viale Martiri della Libertà, 34 - 41124 Modena (MO)  
PEC [protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it](mailto:protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it)

### TIPOLOGIA DI INTERVENTO, OPERA, IMPIANTO, ATTIVITÀ

### TITOLARE DEL PROGETTO/TECNICO INCARICATO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
residente in Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_  
comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ titolarità \_\_\_\_\_

### LOCALIZZAZIONE:

immobile/terreno situato nel comune di Campegine (RE) in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
all'interno della **Riserva Naturale Orientata Fontanili di Corte Valle Re** identificato dai dati catastali  
(Fogli e Mappali) \_\_\_\_\_

Con il presente modulo, il sottoscritto **invia comunicazione** per il progetto presentato in allegato.

Il sottoscritto assevera altresì la rispondenza del progetto dell'intervento alla casistica stabilita dal Regolamento dell'area protetta per la quale è prevista la sola procedura di comunicazione.

Si allega la relazione descrittiva del progetto.

Luogo e data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Parte da compilare dall'Ente

data di ricevimento della comunicazione: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_